



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

REPARTO PESCA MARITTIMA
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Allegati: //

DG PEMAC
Prot. Uscita del 11/08/2016
Numero: **0013628**
Classifica:



Alle DIREZIONI MARITTIME

TUTTE

CAPITANERIE DI PORTO

TUTTE

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI

TUTTI

e, p.c. MIPAAF - DIREZIONE GENERALE DELLA
PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
SEDE

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
VIALE DELL'ARTE, 16
00144 - ROMA

OGGETTO: Legge 28 luglio 2016, n. 154. Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Per opportuna conoscenza e per i discendenti aspetti di competenza, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2016, è stata pubblicata la Legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. Collegato Agricolo)¹.

L'articolo 39 della Legge, in vigore dal 25 agosto 2016, in particolare introduce importanti modifiche al Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nella parte relativa alle sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, in applicazione delle più recenti normative europee.

Tra le più rilevanti novità, si ritiene opportuno evidenziare la depenalizzazione delle infrazioni commesse da pescatori professionali o sportivi, nei casi in cui vengano catturati e commercializzati prodotti ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. La fonte normativa in esame prevede - in tali circostanze - una graduazione della gravità dell'illecito commesso con sanzioni amministrative ed accessorie crescenti, in funzione del quantitativo di sottomisura catturato.

¹ http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-10&atto.codiceRedazionale=16G00169&elenco30giorni=true

Secondo gli stessi principi sono state stabilite le sanzioni nei confronti di pescatori sportivi, ricreativi e subacquei, nell'ipotesi in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca raccolto o catturato giornalmente superi il limite dei 5 chilogrammi. In tali casi, al trasgressore può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, in misura proporzionale al peso del prodotto ittico raccolto o catturato in eccesso.

La citata Legge introduce, altresì, rilevanti modifiche al previgente sistema normativo in tema di obbligo di sbarco, adeguandosi alle prescrizioni della nuova Politica Comune della Pesca, di cui al Reg. UE 1380/2013. Inoltre, apporta innovazioni al sistema sanzionatorio con particolare riferimento ai casi di cattura illecita di determinate specie ittiche soggette a piani internazionali di protezione e salvaguardia, quali quelli esistenti per il tonno rosso e il pescespada.

Tenuto conto dell'importanza delle novità introdotte, ai fini della corretta applicazione delle stesse, si invitano i Comandi in indirizzo a voler curare la massima diffusione del testo di Legge in oggetto presso i propri Uffici dipendenti e ceti pescherecci interessati.

Il Capo Reparto
C.A. (CP) Pietro VERNA

